

£ 200.000, al saggio del 6.50% annuo, da restituire
in 15 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1934, e
garantito con il rilascio di delegazioni sui pro-
venti della sovrimposta fondiaria comunale.

Il Comune mutuatario ha ora proposto di
addiventare all'anticipato totale rimborso del mu-
tuo.

I fatti contrattuali nulla prevedono in
merito all'eventuale anticipata estinzione del
mutuo.

L'operazione appare conveniente per l'Istitui-
to, in relazione alle notevoli spese che debbono esse-
re sostenute dall'Istituto stesso per l'amministra-
zione dei contratti di finanziamento di mode-
sta entità, quale è quello in esame.

Le operazioni di anticipata estinzione dei
finanziamenti vengono, normalmente, subor-
dinate dall'Istituto al pagamento, da parte
dei mutuatari, di una indennità pari ad una
semestralità di interessi, al tasso contrattuale,
sulla somma da rimborsarsi.

Nel caso in esame, però, in relazione alla
convenienza per l'Istituto di eliminare una
partita che comporta rilevanti spese di am-
ministrazione, tanto più che l'ente mutua-